


Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Arezzo




Il 16 maggio 2012, presso la sede di Confindustria Arezzo, si sono riuniti:

ANCE Arezzo, rappresentata dal Presidente Giuseppe Fabozzi e dalla delegazione negoziale composta da Igor Michele Magini, Giovanni Bartolucci, presente il funzionario Massimiliano Bucaletti,

e

le segreterie provinciali di FENEAL-UIL nelle persone di Giuseppe Siniscalchi, Simone Barbagli, Giuseppe Carbone, FILCA-CISL nelle persone di Gilberto Pittarello, Alessandro Norcini, Antonio D'Angelo, Carlo Gurin, Mario Peruzzi, Giuseppe Spada, FILLEA-CGIL, nelle persone di Andrea Bertelli, Antonella Pagliantini, Marcello Tiezzi, Gianni Chiari, Angiolo Chiatti, Nicola Vigiani, Nicola Innocenti, Aniello Infante, Hektor Xhemalaj.



Premesso

- che l'attuale difficile situazione del settore edile del territorio rende oltremodo delicato il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2010;
- che è comunque intenzione di parte datoriale e parte sindacale sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.

Le Parti convengono di rinnovare il Contratto integrativo provinciale delle imprese edili ed affini, integrativo del CCNL 18 giugno 2008 rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, a valere per le imprese edili ed affini della provincia di Arezzo.

Art. 1 Elemento variabile della retribuzione

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2011 e validità fino al 31 dicembre 2013, che le Parti territoriali definiscono nella misura del 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010 per livello di inquadramento contrattuale.

In considerazione della grave crisi recessiva in cui versa il settore edile locale e, tenuto conto che l'esercizio 2011 è da considerarsi esaurito, le Parti convengono di applicare il nuovo istituto per gli anni 2012 e 2013 e che per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 l'EVR non sarà erogato.

Tale istituto contrattuale sostituisce l'elemento economico territoriale (EET), cessato il 31 dicembre 2010 e conglobato dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della determinazione annuale dell'elemento variabile della retribuzione a livello provinciale, sono utilizzati, con lo stesso valore ponderale (20% ciascuno) i seguenti cinque indicatori:



- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT;
- ore di assenza degli operai per cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga per mancanza di lavoro, rilevate dalla Cassa Edile.

La determinazione dell'EVR avverrà in un apposito incontro tra le Parti, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini: in particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificamente, in quello avente l'ultimo anno con tutti i dati consolidati dei cinque indicatori.

L'EVR, determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà erogato in quote mensili a decorrenza dal mese di gennaio 2012.

Per l'anno 2012 la verifica di tali parametri avverrà entro 30 giorni dalla firma del presente accordo e per l'anno 2013 entro dicembre 2012.

Art. 2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

In relazione al versamento mutualizzato presso la Cassa Edile del contributo, pari allo 0,30%, per il fondo RLST di cui al punto 3) dell'accordo sindacale provinciale 26 settembre 2001 e s.m.i., istitutivo della figura dell'RLST, a decorrere dal 1° maggio 2012, il versamento di tale contributo sarà dovuto solo ed esclusivamente dall'impresa dove non è stato eletto e/o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sempre dal 1° maggio 2012 la Cassa Edile di Arezzo non rimborserà più alle imprese con RLS interno gli oneri sostenuti dalle stesse per i permessi utilizzati dagli RLS per l'espletamento delle loro funzioni, come era previsto al punto 5) del richiamato accordo territoriale.

Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo, le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS devono far pervenire alla Cassa Edile di Arezzo (secondo le istruzioni operative che saranno fornite dalla Cassa stessa) copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; nel caso in cui il datore di lavoro non produca alla Cassa Edile la dichiarazione richiesta, il contributo sarà dovuto.

Art. 3 Cassa Edile

Nella consapevolezza delle difficoltà per il bilancio della Cassa Edile derivanti dalla difficile situazione del settore, ma nell'ottica comune di non gravare con ulteriori costi sulle imprese e di consentire altresì all'Ente di proseguire la propria attività a favore dei lavoratori delle imprese iscritte, mantenendo un ruolo forte e attrattivo per tutte le imprese del territorio, si procede alla seguente rimodulazione dei contributi.



3.1 Il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del fondo Anzianità Professionale Edile (APEO) viene portato, decorrere da 1° maggio 2012, al 4,16%. Entro dicembre 2012 le Parti si impegnano a effettuare una verifica sulla consistenza della riserva e sull'andamento economico della gestione Apeo, e se necessario, a commisurare l'aliquota di contribuzione alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa.

3.2 Considerato che al 30 settembre 2011 la riserva della Gestione Cassa risulta essere superiore al tetto del 3% fissato dall'accordo nazionale del 31 maggio 2005 e che la Gestione Cassa gode di buon equilibrio, a decorrere dal 1° maggio 2012 il contributo gestione Cassa Edile viene ridotto dello 0,50% con conseguente rideterminazione del contributo nella misura del 2,26% (1,88% a carico impresa e 0,38% a carico operaio). Entro gennaio 2013 le Parti si impegnano a fare una verifica sulla consistenza della riserva e sull'andamento economico della Gestione Cassa e se necessario, a commisurare l'aliquota di contribuzione alle effettive esigenze finanziarie della stessa gestione.

Qualora dalla verifica dovesse emergere che le risorse della riserva Gestione Cassa superino la soglia, stabilita a livello nazionale, del 3% sulla massa salari, le Parti concordano, fin da ora, che se si dovessero rendere necessari interventi correttivi sulla gestione APEO, eventuali aumenti della contribuzione relativi a tale gestione saranno compensati da una pari riduzione del contributo Gestione Cassa.

3.3 A decorrere dal 1° maggio 2012 cesserà il versamento da parte delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Arezzo e che applicano il CCNL edilizia industria (Ance), del contributo pari allo 0,40% destinato al fondo prestazione carenza malattia, istituito in via sperimentale con accordo territoriale del 25 luglio 2005 e s.m.i..

Tale prestazione prevede che, per le malattie di durata da 1 a 12 giorni, la Cassa Edile eroghi al lavoratore, per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno di malattia non festivi), un trattamento economico pari al 100% della retribuzione lorda del lavoratore per le malattie di durata fino a 6 giorni e pari al 50% della retribuzione lorda del lavoratore per le malattie di durata da 7 a 12 giorni, secondo le stesse modalità di calcolo previste per la malattia dall'art. 26 del CCNL.

Il trattamento economico di malattia in questione, dal 1° maggio 2012 verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro in busta paga e rimarrà a carico dello stesso.

Per i lavoratori dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile che non applicano il CCNL edilizia industria, la prestazione carenza malattia continuerà ad essere erogata dalla Cassa Edile secondo i criteri attuali fino al 30 aprile 2013 utilizzando una parte delle risorse residue, quantificate in euro 22.000,00= relative al fondo carenza malattie.

Entro tale data, qualora non intervengano modifiche dai contratti integrativi di riferimento con conseguente ed immediata ridisciplina della prestazione, le Parti si impegnano a reperire le risorse necessarie per poter far fronte al pagamento della prestazione anche successivamente al 30 aprile 2013.

Le Parti si danno atto che tali trattamenti saranno oggetto di verifica e di ridisciplina nel caso in cui il CCNL intervenga sulla materia.

Le Parti convengono che le risorse residue al 30 aprile 2012 relative al fondo carenza malattia, al netto delle risorse necessarie per il pagamento della prestazione fino al 30 aprile 2013 ai dipendenti di imprese che non applicano il CCNL industria, saranno destinate al Fondo Apeo.



Con decorrenza 1° maggio 2012 viene introdotto il contributo dello 0,10% "lavori usuranti e pesanti" così come previsto dal paragrafo 6, dell'art. 108 del CCNL 18 giugno 2008 e dall'allegato 14 dell'accordo nazionale del 19 aprile 2010, fino ad oggi finanziato con le risorse ex Prevedi mutualizzato.

3.5 A decorrere dal 1° maggio 2012, il lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Arezzo, per avere diritto alle prestazioni assistenziali e sanitarie derivanti dai contratti collettivi di lavoro provinciali, dovrà nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile almeno sei mesi di presenza, o un numero di ore denunciate non inferiore a 800, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

Per quanto attiene la prestazione premio giovani e per la fornitura del materiale antinfortunistico rimangono in vigore le attuali disposizioni.

Per quanto attiene la prestazione contributo acquisto libri come data evento e da intendersi il mese di dicembre relativo all'anno scolastico.

Le visite mediche verranno rimborsate in misura pari all'80% della spesa sostenuta.

Nuove aliquote contributive vigenti dal 1° maggio 2012:

Contributo Cassa Edile a carico impresa	1,88%
Contributo Cassa Edile a carico lavoratore	0,38%
Contributo Scuola Edile (CFSE)	0,40%
Contributo vestiario	0,40%
Contributo RLST*	0,30%
Contributo APE	4,16%
Contributo lavori usuranti e pesanti	0,10%
Quote adesione contrattuale a carico impresa	0,73%
Quote adesione contrattuale a carico lavoratore	0,80%

* contributo obbligatorio solo per le imprese dove non è stato eletto e/o designato l'RLS.

Art. 4 Cigo apprendisti

Con decorrenza 1° maggio 2012 viene istituito un fondo unico "Fondo Cigo industria - cooperative - piccole e medie industrie - artigiani" sul quale confluiranno tutti i crediti e debiti dei due Fondi Cigo in essere al 30 aprile 2012. Ai fini del finanziamento del "Fondo Cigo industria - cooperative - piccole e medie industrie - artigiani", dal 1° maggio 2012 viene istituito un contributo unico pari al 2% da calcolarsi solamente sul monte salari degli apprendisti operai in forza presso l'impresa.

Le Parti si impegnano ad una verifica annuale dell'andamento della prestazione ed a modificarne i criteri applicativi qualora il contributo stabilito non fosse sufficiente alla copertura dei Fondi, così come, nel caso in cui i Fondi risultino con saldo attivo, il contributo verrà riproporzionato sulla base del fabbisogno dei Fondi stessi.

Art. 5 Indennità sostitutiva mensa

Le Parti concordano che dal 1° maggio 2012 il valore dell'indennità sostitutiva mensa per gli operai viene determinato in euro 0,575 (valore orario) e in euro 4,62 (valore giornaliero) per gli impiegati.

Multiple handwritten signatures and initials are present throughout the page, particularly on the right side and at the bottom, indicating the formal approval of the document by the involved parties.



Art. 6 Lavori fuori zona

Le Parti convengono di elevare, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la diaria per i lavori fuori zona oltre i 60 km dal cantiere di assunzione, portandola al 19%.

Art. 7 Trasferta regionale

Le Parti concordano di dare seguito a quanto previsto in materia di trasferta regionale dagli accordi sindacali sottoscritti sino ad oggi tra Ance Toscana, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil ed in particolare dall'accordo regionale del 16 maggio 2011; di conseguenza, la Cassa Edile di Arezzo provvederà tempestivamente a predisporre, d'intesa con le altre Casse Edili provinciali, tutte le procedure necessarie ad attivare il servizio.

Art. 8 Decorrenza e durata

Il presente accordo, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2011 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale; qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, resterà in vigore fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo provinciale.

Per quanto non modificato con il presente accordo, resta confermata la disciplina normativa di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali.

Art. 9 Sviluppo sostenibile e Responsabilità Sociale di Impresa

Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale di impresa, costituisca il modello a cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.

Le Parti ritengono che la Responsabilità Sociale di Impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni, costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto.

Dichiarazione congiunta

Sulla base del comune interesse ad uno sviluppo corretto dell'attività edile nella Provincia di Arezzo, le Parti sono impegnate a proseguire ed intensificare il reciproco impegno a favore della salute e sicurezza sul lavoro ed a favore della legalità. A tale proposito, le Parti si impegnano a prevedere occasioni di confronto sull'andamento dell'attività nel territorio e sui temi della tutela delle condizioni di lavoro, del mercato del lavoro e della gestione degli appalti da parte della committenza pubblica e privata.

Le Parti ritengono inoltre che:

- la necessità di un adeguato rilancio dell'attività edilizia, anche con riferimento all'opportunità di favorire una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, si possa promuovere attraverso il miglioramento della qualità degli edifici tramite l'utilizzo della bioedilizia il cui scopo primario è di ridurre al massimo l'impatto ambientale;

Multiple handwritten signatures and initials are present throughout the document, particularly on the right side and at the bottom.

- l'individuazione di nuovi possibili elementi di sviluppo del settore edile quali il project financing, ossia la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, possa costituire un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto nuovo nella disciplina del settore edile che, nelle aspettative dei suoi sostenitori, potrebbe porre il rimedio alla scarsità di fondi pubblici e al gap infrastrutturale.

Le Parti ribadiscono e confermano la centralità e l'importanza degli enti bilaterali di settore ed in particolare, ritengono che il sistema unitario Scuola Edile e CPT rappresenti il riferimento per imprese e lavoratori della provincia per la formazione/aggiornamento professionale e per la prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 ANCE AREZZO
Sezione Edili Confindustria Arezzo

[Handwritten signatures]

FENEAL-UIL AREZZO

[Handwritten signature]

FILCA-CISL AREZZO

[Handwritten signatures]

FILLEA-CGIL AREZZO

[Handwritten signatures]



VERBALE DI ACCORDO Verifica e determinazione annuale EVR

Il giorno 8 giugno 2012 in Arezzo si sono incontrati:

ANCE Arezzo, rappresentata dal Presidente Giuseppe Fabozzi e dalla delegazione negoziale composta da Igor Michele Magini e Giovanni Bartolucci;

le segreterie provinciali di FENEAL-UIL nella persona di Giuseppe Siniscalchi, FILCA-CISL nella persona di Gilberto Pittarello, FILLEA-CGIL nella persona di Andrea Bertelli;

Premesso che

- in data 16 maggio 2012 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006;
- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente Contratto Collettivo Nazionale 19 aprile 2010, è stata prevista, all'art. 1 del citato accordo provinciale, l'istituzione nella provincia di Arezzo, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);
- l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL edilizia industria, e di cui all'art. 1 dell'accordo 16 maggio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006;

Ritenuto

di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;

Tutto ciò premesso e ritenuto, si concorda quanto segue:

- A) La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata per l'anno 2012 raffrontando la media triennio 2008/2007/2006 sulla media triennio 2007/2006/2005, ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
- B) Per l'anno 2012, le verifiche dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, hanno determinato il riconoscimento dell'EVR nella misura piena, pari al 100% dell'importo concordato a livello provinciale, secondo quanto riportato nella Tabella 1).
- C) Visto l'esito delle verifiche di cui sopra, le Parti convengono che per l'anno 2012 l'EVR territoriale corrisponderà agli importi indicati nella Tabella 2).
- D) Determinato l'EVR per l'anno 2012 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali:

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (secondo le medesime modalità di cui al parametro territoriale), per le imprese con soli impiegati in sostituzione delle ore Cassa Edile, il parametro di riferimento sarà le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;
- volume d'affari IVA (come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva presentate alla scadenza di legge);

relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le stesse modalità di cui al presente accordo e all'accordo 16 maggio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006.

L'impresa provvederà, in presenza dei due parametri pari o positivi, ad erogare l'EVR risultante al livello territoriale.

- E) In presenza di uno o entrambi i parametri aziendali negativi, l'impresa potrà erogare, per l'anno 2012, l'EVR nella misura ridotta e secondo gli importi indicati nella Tabella 3), dopo aver reso un'autodichiarazione (secondo il fac-simile allegato al presente verbale di accordo) sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.
Ance Arezzo, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione.
- F) In fase di prima applicazione ed unicamente al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali nonché per adeguare i sistemi di gestione paghe, l'EVR afferente al periodo 1° gennaio 2012 – 31 maggio 2012, potrà essere conguagliato in 3 rate nella retribuzione del mese di giugno/agosto/novembre.
- G) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia a quanto disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL edilizia industria per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
- H) Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per l'anno 2012, presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE AREZZO
Sezione Edili Confindustria Arezzo

FENEAL-UIL AREZZO

FILCA-CISL AREZZO

FILLEA-CGIL AREZZO





TABELLA 1)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2012
VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2008/07/06	MEDIA TRIENNIO 2007/06/05	ESITO
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	2817	2795	Positivo
Monte salari denunciato in Cassa Edile	20%	36.899.792	35.467.681	Positivo
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	20%	4.116.653	4.106.476	Positivo
Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT	20%	570,33	543,00	Positivo
Ore di Cig per mancanza di lavoro ovvero il dato disponibile dalla Cassa Edile	20%	167.324	168.309	Positivo
TOTALE	100% dell'EVR concordato (6%)			
	EVR anno 2012 = 6% minimi di paga 1° gennaio 2010			



TABELLA 2)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE IMPORTI ANNO 2012
IMPRESSE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI POSITIVI
= 100% DI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE

OPERAI	EVR IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	€ 0,34
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,32
Operaio Qualificato – 2° livello	€ 0,29
Operaio comune – 1° livello	€ 0,25
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,22
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,20
IMPIEGATI	EVR IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1 ^a cat. Super – 7° livello	€ 85,12
1 ^a categoria – 6° livello	€ 76,61
2 ^a categoria – 5° livello	€ 63,84
Assistente tecnico – 4° livello	€ 59,59
3 ^a categoria – 3° livello	€ 55,33
4 ^a categoria – 2° livello	€ 49,80
5 ^a categoria – Primo impiego - 1° livello	€ 42,56

TABELLA 3)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE IMPORTI ANNO 2012
IMPRESSE CON UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI NEGATIVI
= 65% DI EVR EROGABILE A LIVELLO PROVINCIALE

OPERAI	EVR IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	€ 0,22
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,21
Operaio Qualificato – 2° livello	€ 0,19
Operaio comune – 1° livello	€ 0,16
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,14
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,13
IMPIEGATI	EVR IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1 ^a cat. Super – 7° livello	€ 55,33
1 ^a categoria – 6° livello	€ 49,80
2 ^a categoria – 5° livello	€ 41,50
Assistente tecnico – 4° livello	€ 38,73
3 ^a categoria – 3° livello	€ 35,96
4 ^a categoria – 2° livello	€ 32,37
5 ^a categoria – Primo impiego - 1° livello	€ 27,66

FAC-SIMILE
AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO
DEI PARAMETRI AZIENDALI


Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI AREZZO
Fax n.

Spett.le
RSU/RSA (*)

Spett.le
ANCE AREZZO
Fax n.



Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'Accordo 16 maggio 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 12 luglio 2006, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio)

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dell'Accordo 16 maggio 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 12 luglio 2006 e dell'Accordo 8 giugno 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU